



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2026

Disposizioni per la valorizzazione territoriale e la rotazione espositiva
dei beni culturali nei territori di provenienza

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende disciplinare, in modo organico e sistematico, un modello innovativo di valorizzazione dei beni culturali di provenienza locale, mediante l'istituzione di un sistema strutturato di rotazione espositiva temporanea. Tale meccanismo è volto a consentire ai territori di riaffermare, in periodi predeterminati e nel rispetto di rigorose condizioni tecniche, la fruizione di opere e reperti che ne connotano il patrimonio identitario, promuovendo la riscoperta, la diffusione e la conoscenza delle rispettive radici storiche, artistiche e culturali. L'iniziativa normativa muove dall'esigenza, diffusamente avvertita dalle comunità e dagli enti territoriali, di ristabilire un rapporto diretto con beni storici, archeologici, artistici e demoetnoantropologici, cioè i beni materiali e immateriali legati alle culture popolari, tradizioni e pratiche sociali di una comunità, che costituiscono parti essenziali della memoria collettiva e della storia locale, ma che risultano spesso esposti in collezioni pubbliche collocate a significativa distanza dai luoghi d'origine. Tale condizione, sebbene motivata da consolidate ragioni di tutela e di corretta conservazione, ha inevitabilmente ridotto, per le comunità di provenienza, le possibilità di una fruizione continuativa e di un'adeguata valorizzazione in situ del patrimonio stesso. La proposta non incide sui principi fondamentali di tutela, conservazione e sicurezza sanciti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né interferisce con le competenze tecnico-scientifiche delle istituzioni preposte. Essa si limita, piuttosto, a delineare un sistema

regolato e trasparente, pienamente conforme agli *standard* nazionali e internazionali di conservazione, idoneo a consentire la temporanea riallocazione dei beni nei contesti territoriali di origine, assicurandone al contempo l'integrità materiale e la protezione. In tal modo si persegue un approccio dinamico alla fruizione del patrimonio culturale pubblico, capace di coniugare l'esigenza di tutela con il rafforzamento dell'identità culturale e con l'attivazione di ulteriori opportunità di sviluppo turistico e culturale a beneficio dei territori interessati.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, stabilendo che essa disciplina modalità e criteri per la valorizzazione dei beni culturali pubblici mediante un sistema di rotazione espositiva temporanea. Inoltre, l'articolo esplicita gli obiettivi perseguiti dal disegno di legge, tra cui il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, la diffusione equilibrata dell'offerta culturale, la promozione dello sviluppo turistico e la garanzia della sicurezza e integrità dei beni coinvolti. L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della disciplina, chiarendo che essa riguarda i beni culturali di proprietà pubblica stabilmente esposti in istituti culturali situati in comuni diversi da quelli di origine. La disposizione precisa, altresì, che restano ferme le norme vigenti in materia di tutela, conservazione e circolazione dei beni culturali, evitando sovrapposizioni o contrasti con la normativa esistente. L'articolo 3 introduce il diritto dei comuni di richiedere l'esposizione temporanea dei beni culturali nel proprio territorio, qualora tali beni siano stati originariamente rinvenuti, realizzati o storicamente collocati in esso. La disposizione disciplina le modalità di presentazione

dell'istanza al Ministero della cultura, specificando gli elementi che devono essere indicati, tra cui il periodo di esposizione, la sede individuata, le misure di sicurezza e il progetto culturale e scientifico. È inoltre previsto che la richiesta possa essere presentata con cadenza annuale per ciascun bene. L'articolo 4 regola il procedimento di valutazione delle richieste, attribuendo al Ministero della cultura il compito di verificarne la compatibilità con le esigenze di tutela e conservazione, sentiti gli organi tecnici competenti e l'ente detentore del bene. L'autorizzazione è subordinata alla verifica dell'idoneità della sede espositiva, del rispetto degli standard di sicurezza e della presenza di adeguata copertura assicurativa. È prevista la possibilità di diniego motivato qualora emergano rischi per l'integrità del bene. L'articolo 5 disciplina gli accordi di collaborazione tra il Ministero della cultura, l'ente

detentore e il comune richiedente, prevedendo che ogni esposizione temporanea sia regolata da un apposito accordo. Tale accordo definisce, in particolare, la durata e le modalità del trasferimento, le responsabilità delle parti, la ripartizione dei costi e l'eventuale realizzazione di iniziative culturali congiunte. L'articolo 6 istituisce presso il Ministero della cultura un Fondo per la valorizzazione territoriale dei beni culturali, destinato a sostenere i comuni con minore capacità finanziaria nell'adeguamento delle sedi espositive e nelle spese connesse alle esposizioni temporanee. Infine, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge, prevedendo che essa acquisti efficacia il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine di consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie alla sua attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità e i criteri per la valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica riconosciuti di rilevante interesse storico, artistico, archeologico o demoetnoantropologico, mediante l'istituzione di un sistema di rotazione espositiva temporanea nei territori di originaria provenienza o di rinvenimento.

2. La presente legge persegue altresì le seguenti finalità:

a) rafforzare il legame identitario tra le comunità locali e il patrimonio culturale di riferimento;

b) promuovere la diffusione equilibrata delle opportunità culturali sul territorio nazionale;

c) favorire lo sviluppo turistico e culturale dei comuni interessati;

d) garantire la tutela, la sicurezza e l'integrità dei beni culturali coinvolti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni culturali di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici territoriali e di altri enti pubblici, che siano stabilmente esposti in musei, fondazioni o istituti culturali diversi dal comune di originaria provenienza o di rinvenimento.

2. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela, conservazione e circolazione dei beni culturali.

Art. 3.

*(Istanza di esposizione
temporanea)*

1. I comuni nel cui territorio il bene culturale è stato originariamente rinvenuto, realizzato o storicamente collocato possono presentare istanza al Ministero della cultura per ottenere l'esposizione temporanea del bene medesimo nel proprio territorio.

2. L'istanza può essere presentata una volta l'anno per ciascun bene e deve indicare:

- a) il periodo richiesto che in ogni caso non deve essere superiore a novanta giorni;
- b) la sede espositiva individuata;
- c) le misure di sicurezza, conservazione e assicurazione previste;
- d) il progetto culturale e scientifico collegato all'esposizione.

Art. 4.

(Valutazione e autorizzazione)

1. Il Ministero della cultura, sentite le competenti soprintendenze e l'istituto o ente detentore del bene, valuta la compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela e conservazione.

2. L'autorizzazione è concessa previa verifica:

- a) dell'idoneità strutturale e impiantistica della sede espositiva;
- b) della conformità della sede espositiva agli *standard* nazionali e internazionali di sicurezza e conservazione;

c) della copertura assicurativa per l'intera durata del trasferimento, inclusi il trasporto e la permanenza, a carico del comune richiedente.

3. In caso di comprovate esigenze di tutela o di rischio per l'integrità del bene, l'autorizzazione può essere negata con provvedimento motivato.

Art. 5.

(Accordi di collaborazione)

1. L'esposizione temporanea è regolata da apposito accordo tra il Ministero della cultura, l'ente detentore del bene e il comune richiedente.

2. L'accordo disciplina:

- a) durata e modalità del trasferimento;
- b) responsabilità delle parti;
- c) costi di trasporto, vigilanza e assicurazione;
- d) eventuali iniziative culturali congiunte.

Art. 6.

(Fondo nazionale per la valorizzazione territoriale dei beni culturali)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, un Fondo nazionale per la valorizzazione territoriale dei beni culturali destinato a sostenere i comuni con minore capacità finanziaria nell'adeguamento delle sedi espositive e nelle spese connesse alle esposizioni temporanee.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

